

# Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

0

# il Ministro della Salute

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 245, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale dispone che: "Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze del settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.";

**PRESO ATTO** della soppressione della Commissione consultiva tossicologica nazionale, le cui competenze sono state attribuite alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

VISTA la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

VISTA la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro in particolare aggiungendo due nuovi punti all'allegato I e sostituendone integralmente l'allegato III;

VISTA altresì la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modifica ulteriormente la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, in particolare modificando nuovamente l'allegato III già in precedenza sostituito dalla direttiva (UE) 2019/130;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente decreto, al contestuale recepimento di entrambe le predette direttive;



### Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

0

## il Ministro della Salute

**SENTITA** la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nella riunione dell'8 febbraio 2021;

**ACQUISITO** il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute in data 10 febbraio 2021;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, di procedere alla sostituzione degli Allegati XLII e XLIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 e dalla direttiva (UE) 2019/983;

#### **DECRETANO**

#### Art. 1

(Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983).

- 1. Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e dalla direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, gli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
- Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1 1 FEB 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro della salute

### Allegato XLII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

### Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

- 1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
- I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
- Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
- Lavori comportanti l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.
- 8. Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

\*\*\*\*

Allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE	N. CE (1)	N. CAS (2)			Valori limite	mite			Osservazioni	Misure transitorie
				8 ore <sup>(3)</sup>		Breve	Breve durata (4)	6		
			mg/m³ (5)	<sub>(9)</sub> mdd	(2) Im/J	mg/m <sup>3</sup> (5)	<sub>(9)</sub> mdd	f/m1 (7)		
Polveri di legno duro	Ĭ	I	2 (8)	1	Ì	Ī	1	1	1	Valore limite: 3 mg/m <sup>3</sup> fino al 17 gennaio 2023.
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)	Ì	1	0,005	1	Î	Ï	1	1	Ĩ	Valore limite: 0,010 mg/m² fino al 17 gennaio 2025. Valore limite: 0,025 mg/m² per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37		I	1	1	6,0	1	_	Ī	Ī	
Polvere di silice cristallina respirabile	1	1	0,1 (9)	1	I	ı	1	1	I	
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25	1	I	1	1	1	Cute (10)	
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	1	1	1	1	1	
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1	1	1	1	1	Cute (10)	
1,2-Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	I	1	Ī	1	Ĭ	

Allegato II

Tricloroetilene	201-167-4	9-10-62	54,7	10	1	164,1	30	1	Cute (10)	
Acrilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	1	1	Ī	1	1	Cute (10)	
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5	1	Î	1	1	1	
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	6,0	0,1	1	I	-	-	Cute (10)	
4,4'- Metilendianilina	202-974-4	6-22-101	80,0	ı	1	I	1	1	Cute (10)	
Epicloridrina	203-439-8	8-68-901	1,9	1	1	I	1	1	Cute (10)	
Etilene dibromuro	203-444-5	106-93-4	8,0	0,1	ı	I	1	1	Cute (10)	
1,3-Butadiene	203-450-8	0-66-901	2,2	-	1	I	1	1	Į.	
Etilene dicloruro	203-458-1	107-06-2	8,2	2	ı	Ī	١	1	Cute (10)	
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	ı	1	1	1	Cute (10)	
Bromoetilene	209-800-6	593-60-2	4,4	-	1	1		1		
Cadmio e suoi composti inorganici			0,001(12)	1	1	1	1	1		Valore limite 0,004 mg/m3 <sup>(13)</sup> fino all'11 luglio 2027.
Berillio e composti inorganici del berillio			0,0002 (12)	ı	1			1	sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie <sup>(14)</sup>	sensibilizzazione Valore limite 0,0006 cutanea e delle vie mg/m3 fino all'11 luglio respiratorie (14) 2026.
Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico			0,0102)	1	1	1		1		Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall' 11 luglio 2023.
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3	1	0,74	9,0	1	sensibilizzazione cutanea (15)	Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm <sup>(3)</sup> per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all'11 luglio 2024.

4,4'Metilene-bis (2 cloroanilina)	202-918-9	101-14-4	0,01	-	1	ı	1	ı	Cute (10)	
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel			0,05 (11)							Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37									Cute (10)	
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore									Cute (19)	

- (1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
  - (2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
- (3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
- (4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
- (5) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
  - (6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m³).
     (7) f/ml= fibre per millilitro.
- (8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
- (9) Frazione respirabile.
- (10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

- (11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
  - (12) Frazione inalabile.
- (13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
  - (14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
    - (15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.